



# **REGOLAMENTO**

## **ACCESSO, SOSTA e TRANSITO STRADE AGRO – SILVO – PASTORALI COSTIERA DEI CECH**

COMUNE DI DAZIO

COMUNE DI CIVO

COMUNE DI MELLO

COMUNE DI TRAONA

COMUNE DI CERCINO

COMUNE DI CINO

COMUNE DI MANTELLO

COMUNE DI DUBINO

**Approvato in data 19/12/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 27**

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso, il transito, la sosta e l'utilizzo in genere delle strade agro-silvo-pastorali ubicate sui territori comunali di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino.

### **V.A.S.P. COMUNE DI DAZIO**

- a) **CODICE SIVASP S014025\_00001- DENOMINATA "STRADA AGRO SILVO PASTORALE DAZIO CULMINE"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 3 del regolamento 2012)*
- b) **CODICE SIVASP S014025\_00002- DENOMINATA "DAZIO - PORCIDO"**, di III classe di transitabilità, *(ex 5 del regolamento 2012)*
- c) **CODICE SIVASP S014025\_00003- DENOMINATA "DAZIO - PILASCO"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 4 del regolamento 2012)*
- d) **CODICE SIVASP S014025\_00007- DENOMINATA "DAZIO - PIANA"**, di III classe di transitabilità, *(ex 1 del regolamento 2012)*

### **V.A.S.P. COMUNE DI CIVO**

- a) **CODICE SIVASP S014022\_00003- DENOMINATA "PISTA DEI CECH"**, di II classe di transitabilità, *(ex 2 del regolamento 2012)*
- b) **CODICE SIVASP S014022\_00007- DENOMINATA "LOOP DI SOTTO"**, di III classe di transitabilità, *(ex 6 del regolamento 2012)*
- c) **CODICE SIVASP S014022\_00008- DENOMINATA "CIVO - SAN BERNARDO - RONCAGLIA"**, di III classe di transitabilità, *(ex 9 del regolamento 2012)*
- d) **CODICE SIVASP S014022\_00009- DENOMINATA "CASPARO - GONCHI"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 1 del regolamento 2012)*
- e) **CODICE SIVASP S014022\_000011- DENOMINATA "POIRA - LEDINO"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 4 del regolamento 2012)*
- f) **CODICE SIVASP S014022\_000012- DENOMINATA "CEVO - CONFINE COMUNALE"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 8 del regolamento 2012)*
- g) **CODICE SIVASP S014022\_000013- DENOMINATA "FONTANILI - SOTTO POSCI"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 7 del regolamento 2012)*
- h) **CODICE SIVASP S014022\_000016- DENOMINATA "LEDINO"**, di IV classe di transitabilità,
- i) **CODICE SIVASP S014022\_000018- DENOMINATA "CASPARO - RIGORSO"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 3 del regolamento 2012)*

**V.A.S.P. COMUNE DI MELLO**

- a) **CODICE SIVASP S014041\_00004- DENOMINATA "PISTA DEI CECH"**, di II classe di transitabilità, *(ex 3 del regolamento 2012)*
- b) **CODICE SIVASP S014041\_000017- DENOMINATA "BRETILLA VERSO TAGLIAFUOCO DEI CECH"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 4 del regolamento 2012)*
- c) **CODICE SIVASP S014041\_000028- DENOMINATA "MELLO - RAMPIONE PER PONCIO"**, di III classe di transitabilità, *(ex 5 del regolamento 2012)*
- d) **CODICE SIVASP S014041\_00029- DENOMINATA "MELLO-POIRA DI MELLO"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 5 del regolamento 2012)*
- e) **CODICE SIVASP S014041\_00030- DENOMINATA "LOC. LA CITTA"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 5 del regolamento 2012)*
- f) **CODICE SIVASP S014041\_00031- DENOMINATA "POIRA - AI MASUN"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 5 del regolamento 2012)*
- g) **CODICE SIVASP S014041\_00033- DENOMINATA "PIAZZO - MASONE"**, di IV classe di transitabilità, *(ex 6 del regolamento 2012)*
- h) **CODICE SIVASP S014041\_00034- DENOMINATA "MELLO - RAMPIONE"** di III classe di transitabilità, *(ex 2 del regolamento 2012)*
- i) **CODICE SIVASP S014041\_00038- DENOMINATA "MELLO-PRATI ARAGNO"**, di III classe di transitabilità, *(ex 1 del regolamento 2012)*

**V.A.S.P. COMUNE DI TRAONA**

- a) **CODICE SIVASP S014069\_00003 - DENOMINATA "COSTIERA DEI CECH"**, di II classe di transitabilità, *(ex 1 del regolamento 2012)*
- b) **CODICE SIVASP S014069\_00005 - DENOMINATA "PRATI ARAGNO - PISTA DEI CECH"** di III classe di transitabilità *(ex 2 del regolamento 2012)*
- c) **CODICE SIVASP S014069\_00006 - DENOMINATA "PRATI ARAGNO"** di III classe di transitabilità
- d) **CODICE SIVASP S014069\_00007 - DENOMINATA "BIOGGIO - SAN GIOVANNI"** di III classe di transitabilità; *(ex 3 del regolamento 2012)*
- e) **CODICE SIVASP S014069\_00008 - DENOMINATA "PIANEZZO - BIOGGIO"** di IV classe di transitabilità. *(ex 4-7 del regolamento 2012)*

**V.A.S.P. COMUNE DI CERCINO**

- a) **CODICE SIVASP S014017\_00002- DENOMINATA "COSTIERA DEI CECH"**, di III classe di transitabilità, *(ex 6 del regolamento 2012)*
- b) **CODICE SIVASP S014017\_00005- DENOMINATA "DEVIAZIONE PER SPONCIONE"** di III classe di transitabilità, *(ex 8 del regolamento 2012)*
- c) **CODICE SIVASP S014017\_00006- DENOMINATA "BIOGGIO - CERCINO"**, di III classe di transitabilità, *(ex 7 del regolamento 2012)*

### V.A.S.P. COMUNE DI CINO

- a) CODICE SIVASP S014021\_00003 - DENOMINATA "CINO - LA PIAZZA", di II classe di transitabilità, (ex 4 del regolamento 2012)
- b) CODICE SIVASP S014021\_00005 - DENOMINATA "CINO - VAL MARONARA", di IV classe di transitabilità, (ex 3 del regolamento 2012)
- c) CODICE SIVASP S014021\_00006 - DENOMINATA "COSTIERA DEI CECH", di IV classe di transitabilità, (ex 2 del regolamento 2012)
- d) CODICE SIVASP S014021\_00008 - DENOMINATA "CINO - NESTRELLI", di III classe di transitabilità, (ex 1 del regolamento 2012)
- e) CODICE SIVASP S014021\_00011 - DENOMINATA "CINO - NESTRELLI", di IV classe di transitabilità, (ex 1 del regolamento 2012)

### V.A.S.P. COMUNE DI MANTELLO

- a) CODICE SIVASP S014039\_00002- DENOMINATA "CINO - LA PIAZZA", di II classe di transitabilità, (ex 4 del regolamento 2012)
- b) CODICE SIVASP S014039\_00003- DENOMINATA "COSTIERA DEI CECH", di III classe di transitabilità, (ex 5 del regolamento 2012)

### V.A.S.P. COMUNE DI DUBINO

- a) CODICE SIVASP S014027\_00002- DENOMINATA "COSTIERA DEI CECH", di IV classe di transitabilità, (ex 2 del regolamento 2012)
- b) CODICE SIVASP S014027\_000011- DENOMINATA "CINO - LA PIAZZA", di II classe di transitabilità, (ex 1 del regolamento 2012)

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso, il transito, la sosta e l'utilizzo in genere delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso, il transito, la sosta e l'utilizzo in genere delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

#### **Art. 2 Soggetto gestore**

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

### **Art. 3 Chiusura con cartello**

Il divieto di accesso, transito, sosta e l'utilizzo in genere delle strade agro-silvo-pastorali è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

### **Art. 4 Chiusura con barriera**

Le strade agro-silvo-pastorali potranno essere chiuse con idonee barriere con chiave o altro sistema di blocco.

La barriera avrà la funzione di permettere l'immediato blocco del transito sulla strada in caso di pericolo o per qualsiasi altra situazione identificata dal gestore e quindi tendenzialmente risulterà non chiusa.

Le strade agro-silvo-pastorali che attraversassero ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiuse salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

In questo caso il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.

### **Art. 5 Ordinanza di chiusura.**

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di accesso e circolazione.

Il gestore nel caso di presenza di barriera di cui all'art. 4 si occuperà altresì della sua chiusura e blocco al fine di impedire l'accesso alla strada.

### **Art. 6 Pubblico transito**

L'accesso, la sosta e il transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

### **Art. 7 Accettazione e consegna del Contrassegno**

All'accettazione incondizionata del contenuto del presente Regolamento ed alla sottoscrizione di un'autocertificazione per l'assunzione di tutte le responsabilità civili e penali da esso derivanti nonché per l'assunzione delle responsabilità per i danni causabili alle o sulle strade a.s.p., la Proprietà o il Gestore consegneranno un contrassegno denominato "Pass della Costiera dei Cech" per l'accesso, la sosta e il transito delle strade a.s.p. ai sensi dell'art. 59 L.R. 31/2008.

L'accettazione e la sottoscrizione dell'autocertificazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno avvenire compilando e sottoscrivendo il formulario predisposto dalla Proprietà o dal Gestore nel quale saranno indicate le generalità del dichiarante, la targa del veicolo e se necessario, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

### **Art. 8 Utilizzo e caratteristiche del Contrassegno**

Il contrassegno, qualora sussistano i requisiti necessari, verrà consegnato dalla Proprietà o dal Gestore entro 10 giorni dall'accettazione e sottoscrizione dell'autocertificazione di cui all'art 7 del presente Regolamento e lo stesso dovrà essere collocato sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il contrassegno potrà assumere alternativamente le seguenti caratteristiche:

a) Adesivo originale denominato "Pass annuale della Costiera dei Cech", consegnato dal Comune di residenza o dal Comune ove è ubicato l'immobile nel caso in cui il titolare non sia residente nei Comuni facenti parte della Convenzione, da apporre in modo visibile sul veicolo. L'adesivo dovrà indicare chiaramente la targa del mezzo utilizzato e l'anno di validità. Detto contrassegno consentirà l'accesso, la sosta e il transito del veicolo indipendentemente dal conducente e scadrà automaticamente il 31 dicembre dell'anno di validità. Un adesivo = Un mezzo. Potranno accettare e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'art.7 per la consegna del "Pass annuale della Costiera dei Cech", esclusivamente per i propri veicoli di proprietà, i soggetti di cui alle categorie A1), A2), A3), B1), B2), B3), B4) e C1) di seguito elencate previo versamento dell'importo così come stabilito e indicato nell'Allegato 1 del presente regolamento. Per il "Pass annuale della Costiera dei Cech" i soggetti di cui alle categorie A1) e A2) sono obbligati, pena invalidità del contrassegno, a compilare e sottoscrivere il formulario di cui al secondo comma dell'art. 7 ed effettuare il versamento dell'importo di cui all'Allegato 1 al proprio comune di residenza. Per il "Pass annuale della Costiera dei Cech" i soggetti di cui alle categorie A3), B1), B2), B3), B4) e C1) sono obbligati, pena invalidità del contrassegno, a compilare sottoscrivere il formulario di cui al secondo comma dell'art. 7 ed

effettuare il versamento dell'importo di cui all'Allegato 1 al comune interessato dal tratto principale della strada agro-silvo-pastorale utilizzata per raggiungere le proprietà, le infrastrutture o gli immobili;

b) Contrassegno cartaceo denominato "Pass giornaliero della Costiera dei Cech" da apporre in modo visibile sul veicolo. Il contrassegno dovrà indicare chiaramente, la targa del mezzo utilizzato e la data per il quale è valido. Un contrassegno = Un mezzo. Tutti i soggetti potranno usufruire del "Pass giornaliero della Costiera dei Cech" previo versamento dell'importo così come stabilito e indicato nell'Allegato 1 del presente regolamento. Per il "Pass giornaliero della Costiera dei Cech" tutti i soggetti sono obbligati, pena invalidità del permesso, a compilare e sottoscrivere il formulario di cui al secondo comma dell'art. 7 ed effettuare il versamento dell'importo di cui all'Allegato 1 al Comune interessato dal tratto principale della strada agro-silvo-pastorale utilizzata per raggiungere la località di destinazione. Il "Pass giornaliero della Costiera dei Cech", è valido fino alle ore 14.00 del giorno successivo la data di validità.

Copia del formulario e del contrassegno andranno trasmessi entro 30 giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, la compilazione e sottoscrizione del formulario di cui al secondo comma dell'art. 7 dovrà avvenire presso la Proprietà o il Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valido per l'intero percorso fino al raggiungimento della località dichiarata.

La consegna del contrassegno è subordinata alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal soggetto e le categorie d'utenza di seguito elencate che transitano con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada, e/o residenti dei comuni di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) coniuge, parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ed affini in linea retta di primo grado (suoceri, generi e nuore) di proprietari o affittuari dei fondi serviti dalle strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui territori dei comuni di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e permesse;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e permesse;

B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività professionali (relazioni geologiche, tecniche, ecc.);

D) tutti i soggetti non elencati nelle categorie precedenti che utilizzano la strada a scopi turistici,escursionistici e ricreativi

Ogni permesso al transito e ogni domanda di permesso, dovranno riportare un codice progressivo diverso da Comune a Comune:

Dazio (A 0001, A 0002, .....)

Civo (B 0001, B 0002, .....)

Mello (C 0001, C 0002, .....)

Cino (D 0001, D 0002, .....)

Cercino (E 0001, E 0002, .....)

Mantello (F 0001, F 0002, .....)

Dubino (G 0001, G 0002, .....)

Traona (H 0001, H 0002, .....)

### **Art. 9 Terreni del demanio regionale**

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), è autorizzata all'accesso, la sosta e il transito su tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifici permessi temporanei, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali.

### **Art. 10 Registro dei contrassegni**

La Proprietà o il Gestore provvederanno a conservare il formulario e i dati dei contrassegni consegnati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

### Art. 11 Mezzi a cui è consentito il transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

### Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità <sup>1</sup>	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 <sup>2</sup>	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 <sup>14</sup>	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

<sup>1</sup> La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

<sup>2</sup> Comprensivo di banchina 0.5 m

### **Art. 13 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati**

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno permettere il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

### **Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana di Morbegno, nonché dei Comuni interessati di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- i veicoli in uso a soggetti disabili purché muniti di regolare contrassegno, che dovrà essere esposto in modo visibile, e condotti o con a bordo il disabile stesso;

### **Art. 15 Sanzioni**

Chi transita, accede o sosta senza il contrassegno, così come regolamentata dagli art. 7 e 8 del presente regolamento, di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 111,22 euro a 333,65 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano, accedono o sostano in difformità a quanto dichiarato nell'autodichiarazione.

Chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei contrassegni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro con pagamento in misura ridotta di 100 euro ed il ritiro del contrassegno,

Chiunque, pur avendone titolo, non espone il contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Chiunque violi le altre norme del Presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro con pagamento in misura ridotta pari a 250,00 euro.

L'ente gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare la validità del contrassegno.

In relazione al procedimento sanzionatorio, si applicano le norme della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

#### **Art. 16 Periodo di validità dei contrassegni**

Il periodo di validità dei contrassegni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza di tipo A e B il contrassegno scadrà inderogabilmente il 31 dicembre dell'anno di consegna;
- per le categorie d'utenza di tipo C il contrassegno può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 mesi eventualmente rinnovabile e il relativo importo sarà determinato dal gestore;
- per le categorie d'utenza di tipo D il contrassegno ha validità giornaliera, fino alle ore 14.00 del giorno successivo la data di validità.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il sottoscrittore dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

#### **Art. 17 Deposito Cauzionale**

La Proprietà o il Gestore competenti alla consegna del contrassegno potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C dell'art. 8), un deposito cauzionale di € 500 al km percorso a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

#### **Art. 18 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il periodo in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso,

percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

#### **Art. 19 Competizioni**

Gare di mountain-bike potranno essere permesse dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi. Tutte le altre gare con mezzi a motore non sono ammesse.

#### **Art. 20 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

#### **Art. 21 Danni**

Tutti i soggetti che accedono, sostano o transitano sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 22 Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito e concordato dalla Proprietà o dal Gestore con tutti gli Enti interessati in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

#### **Art. 23 Classificazione**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

**Art. 24 Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli art. 13, 17 e 19.

Importo da versare da ogni richiedente permesso al transito

TIPOLOGIA DI ESIGENZA	PERMESSO ANNUALE	PERMESSO GIORNALIERO
A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada, e/o residenti dei comuni di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;	€ 10,00	€ 5,00
A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;	€ 10,00	€ 5,00
A3) coniuge, parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ed affini in linea retta di primo grado (suoceri, generi e nuore) di proprietari o affittuari dei fondi serviti dalle strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui territori dei comuni di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino;	€ 10,00	€ 5,00
B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;	€ 30,00	€ 5,00
B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;	€ 30,00	€ 5,00
B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e autorizzate;	€ 30,00	€ 5,00
B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;	€ 30,00	€ 5,00

C) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività artigianali e d'impresa, connesse ad attività agro-forestali ed edili.	=	€. 5,00
C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività professionali (relazioni geologiche, tecniche, ecc.)	€ 30,00	€. 5,00
D) tutti i soggetti non elencati nelle categorie precedenti, che utilizzano la strada a scopi turistici, escursionistici e ricreativi	=	€. 5,00